

385882

Dr. Vincenzo Lojacono
NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE

NOTA PER TRASCRIZIONE n. 55698/3506 rep.

a favore di

ROSSELLI SILVESTRO nato il 12 settembre 1924 a Ostu
ni ed ivi domiciliato

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVIN
CIA DI BRINDISI (I.A.C.P.)

Con atto autentificato dal Notaio VINCENZO LOJACONO
da Brindisi in data 18 MARZO 1964, qui registrato il
1° aprile detto al N. 11385-Mod. II°, l'Istituto Autono
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
(I.A.C.P.) ha venduto al Rosselli Silvestro l'allog-
gio sito nel fabbricato posto in Ostuni-Lotto 3°-alla
Via Monsignor Mindelli-scala B-int. 4-piano primo-com
posto di vani utili 3-vani legali 5 oltre la proprie
tà pro quota e l'uso in comune delle cose indivise
(scala e terrazza). == Detto appartamento confina:
a Nord con INdraccolo Antonio; ad Est con Via Ceglie;
a Sud con Via Rossetti e ad Ovest con la detta Via
Monsignor Mindelli. === Lo stesso appartamento è se
gnato in Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ostu-
ni alla Partita 6346-Foglio 222-particella 5002 -
sub. 9 - con la rendita di £. 22200. -

Per il prezzo pagato di Lire 1.132.006. -

Il tutto a sensi del su citato atto notarile al
quale si faccia pieno riferimento. -

F/te: Leiacene notaie. -


=====

= CONSERVATORIA RR.II.DI LECCE = Formalità eseguita
il 3 APR. 1964 al N. 20897 d'ordine ed al N.19706
particolare - esatte Lire Centesettanta == IL CON-
SERVATORE (Dr.G.Lopez) - f/te: illeggibile == Vi è
belle tende a calendario della Conservatoria dei Re
gistri Immobiliari di Lecce datate 3 APR. 964. -

=====

E' copia conforme all'originale. -

Brindisi, li 8 aprile 1964. -



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARIN. 55698 *Repertorio***DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**N. 3506 *Raccolta*

**Contratto per la Cessione in Proprietà
di alloggi di tipo popolare ed economico**

Per contanti a norma del D. P. R. 17 gennaio 1959 numero 2 e della

Legge 27 aprile 1962 numero 231.

Con la presente privata scrittura, da valere quale pubblico
atto, tra i sottoscritti:

1°) - Comm. Com.te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI nato il
16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi il quale
agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell' ISTITUTO
AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI, esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò auto-
rizzato con Delibera Consiliare in data 20 marzo 1962 Numero
971, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto
per autentica da Notaio VINCENZO LOIACONO da Brindisi an-
notato al Numero 47.477/3229 del Repertorio in data 17 giugno
1963, da una parte

2°) - e il Signor **ROSSELLI SILVESTRO, Professore, nato a
Ostuni il 12 settembre 1924 ed ivi domiciliato alla
Via Monsignor Mindelli -3° lotto-scala B-interno 4.**
dall'altra, - si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1°

Ai sensi e per gli effetti e sotto la disciplina della Legge 21
marzo 1958, Numero 447 e del Decreto del Presidente della

Repubblica 17 gennaio 1959 Numero 2, modificato dalla Legge

27 aprile 1962 Numero 231, l'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Brindisi (I. A. C. P.), come sopra rap-

presentato, vende al Signor **ROSSELLI SILVESTRO**

che acquista per se ed i suoi aventi causa, l'alloggio sito nel

fabbricato posto in ~~BRINDISI~~ ^{OSTUNI} - Lotto 3° alla Via **Monsignor**

Mindelli Scala B interno 4 piano **primo**

composto di vani utili **tre (3)** vani legali **cinque (5)** oltre

la proprietà pro quota e l'uso in comune delle cose indivise.

(scala e terrazza). -

Detto appartamento confina: **a Nord con Indraccolo Anto-**

nio; ad Est con Via Ceglie; a Sud con Via Rossetti

e ad Ovest con la detta Via Monsignor Mindelli. -

Lo stesso appartamento è segnato in Catasto Edilizio Urbano del

OSTUNI

Comune di ~~BRINDISI~~ alla partita **6346** Foglio **222** particella


5002 sub. **9** Rendita L. **22200. -**

E' compresa nella vendita

L'appartamento di che trattasi meglio si vede nella pianta che,

firmata dalle parti, viene allegata al presente atto sotto la

lettera «A».



L'appartamento viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione e migliorie.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza di detto stato materiale e giuridico, e però di riceversi l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive, e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza garanzia per vizi occulti.

ARTICOLO 2°

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire ~~UNMILIONE-CENTOTRENTADUEMILA-SEI~~ (Lire **1.132.006.=**)

quale risulta dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui agli articoli 6 e 7 del D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2 ridotto del 30% (trenta per cento) a norma dell'art. 6 del citato decreto presidenziale modificato dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 aprile 1962 Numero 231 che l'acquirente ha già versato nel conto corrente postale Numero 26/2171 intestato all'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI - BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili », come risulta dalla quietanza allegata al presente contratto sotto la lettera «B».

Il signor Comm. Com.te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI, nella accennata sua qualità, preso atto del pagamento del prezzo per parte del signor **ROSSELLI SILVESTRO**

gliene rilascia la corrispondente quietanza con rinuncia a qualsiasi ipoteca legale che nascere potesse dalla trascrizione di



questa vendita, con conseguente esonero da ogni responsabilità per il signor Conservatore dei Registri immobiliari.

Con il che la proprietà dell'alloggio ed accessori, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ARTICOLO 3°

L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Il venditore dichiara, senza con ciò assumere in merito responsabilità alcuna, alla propria volta che l'appartamento è da ritenersi esente dall'imposta sul patrimonio di cui al Testo Unico approvato con D. P. R. 9 maggio 1950 Numero 203.

A norma del secondo comma dell'art. 15 del D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2, l'assegnatario, avendo versato l'intero prezzo dell'alloggio ed avendo pertanto, con il presente contratto, acquistato la proprietà dello alloggio medesimo, ha diritto - a sue cure e spese - di ottenere dall'Ente mutuante la cancellazione delle ipoteche gravanti sul suo alloggio. - Tale diritto non potrà però essere esercitato prima che l'Istituto venditore abbia ottenuto il frazionamento delle ipoteche stesse a norma dell'art. 10 della legge 27 aprile 1962 Numero 231.

A tal fine l'Istituto venditore si impegna a richiedere il frazionamento delle ipoteche.

ARTICOLO 4°

Fino alla costituzione del condominio di cui all'art. 18 del D.P.R.

17 gennaio 1959 Numero 2 modificato dall'art. 9 della Legge 27

aprile 1962 numero 231, nell'ambito dello stabile in cui è posto

l'alloggio, l'amministrazione e gestione dello stabile è tenuta dall'Istituto venditore.

A tal fine l'acquirente si impegna a corrispondere mensilmente all'Istituto la quota proporzionale al suo alloggio delle spese di amministrazione, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione contro l'incendio, responsabilità civile e danni per caduta di aerei, dello stabile nonché il canone acqua normale ed eventuali eccedenze.

Successivamente alla predetta costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile verrà assunta dal condominio il quale peraltro designerà a norma dell'art. 1129 C. C. l'amministratore che può in tal caso essere l'Istituto stesso.

L'acquirente prende atto della facoltà che compete all'Istituto venditore di conservare, comunque, l'amministrazione e gestione forfettaria degli alloggi compresi nello stabile ceduti con contratti di vendita dilazionata, con diritto altresì di rappresentare gli stessi alloggi in seno al condominio, fino al loro passaggio in proprietà ai rispettivi assegnatari,

Le deliberazioni delle Assemblee condominiali saranno adottate con l'intervento dei condomini e con le maggioranze stabilite dal Codice Civile in materia.

Il condominio è obbligato a provvedere alla manutenzione sia

ordinaria che straordinaria dello stabile nonchè alla assicurazione contro l'incendio, per la responsabilità civile e i danni per la caduta degli aerei.

Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di tutti gli alloggi dello stabile nel quale è posto quello di cui al presente contratto l'Istituto venditore ha facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile stesso che non siano eseguiti dai condomini, recuperando le spese.

Saranno comunque sempre, in ogni caso, a carico degli acquirenti le spese sostenute per illuminazione scale e luoghi comuni, per portierato e pulizia cortili, per riscaldamento, per imposte e tasse erariali comunali e provinciali e spese di ogni genere che gravano o che graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte, nonchè il canone acqua normale ed eventuali eccedenze.

Le dette spese, oltre a quelle per l'attività di vigilanza sullo stabile saranno annualmente ripartite sugli assegnatari dello stabile stesso, per la quota spettante a ciascun alloggio e riscosse mensilmente.

La facoltà di provvedere direttamente alla manutenzione degli stabili non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto, in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta

dagli acquirenti in conformità dell'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni o innovazioni agli elementi comuni dello stabile come indicati nell'art. 1, salvo esplicito consenso dell'Istituto ovvero del condominio nella loro veste di cui al primo comma del presente articolo.

Le spese a carico degli acquirenti di cui al presente articolo dovranno essere versate mensilmente all'Istituto con le modalità dallo stesso stabilite.

La mancata corresponsione di sei (6) mensilità consecutive darà diritto all'Istituto in qualità di gestore o amministratore o al condominio di convenire in giudizio l'acquirente e di garantire il proprio credito anche con iscrizione ipotecaria a carico dell'alloggio oggetto della presente compravendita.

L'acquirente col presente atto, dichiara fin da ora di consentire e di assumersi - ora per allora - l'onere di tutte le spese inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 5°

L'acquirente non potrà per dieci anni da oggi alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

I contratti di alienazione che fossero stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

«Per il predetto periodo di dieci anni è fatto, del pari, divieto di affittare l'alloggio, tranne che nei casi espressamente previsti dall'art. 16 del D. P. R. 17 gennaio 1959, numero 2, modificato

dall'art. 8 della Legge 27 aprile 1962, numero 231, e, previo consenso del Ministero dei Lavori Pubblici, da richiedersi tramite l'Istituto Autonomo Case Popolari».

ARTICOLO 6°

Fino al trasferimento agli acquirenti della proprietà di tutti gli alloggi siti nel medesimo fabbricato, l'acquirente si obbliga ad accettare il Regolamento di Condominio che il Ministero dei Lavori Pubblici ha facoltà di emanare a norma dell'art. 18 del D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2 modificato dall'art. 9 della Legge 27 aprile 1962 Numero 231.

ARTICOLO 7°

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue :


- l'ISTITUTO venditore, come sopra rappresentato, presso la propria Sede in Brindisi alla Via Casimiro 9, e l'acquirente nello alloggio acquistato in ~~Brindisi~~ **Castuni**. -

ARTICOLO 8°

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al D. P. R. 17 gennaio 1959 Numero 2, modificato dalla Legge 27 aprile 1962 Numero 231.

ARTICOLO 9°

Le spese, imposte e tasse tutte del presente contratto - e quelle ad esso inerenti e conseguenti - sono a carico esclusivo dell'acquirente il quale accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 24 del D. P. R. 17 gennaio



1959 Numero 2 che qui espressamente richiede.


Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Vincenzo

Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **18 marzo 1964.** -

F/to: Ubaldo Giovanni Vallarino. -

F/to: Silvestro Rosselli. -



Numero **55698** del Repertorio

N. **3506** Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor **VINCENZO LOIACONO**, Notaio in Brindisi, iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

— CERTIFICO — che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza
dei testimoni, i signori:

1°) - Comm. Com.te **VALLARINO UBALDO-GIOVANNI** nato il 16 giu-
gno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi per la carica, quale Presi-
dente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2°) - **il Signor ROSSELLI SILVESTRO, Professore, nato**
a Ostuni il 12 settembre 1924 ed ivi domiciliato al
la Via Monsignor Mindelli - 3° Lotto - scala B -
interno 4,

della cui qualità e identità personale io
Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma in calce,
a margine dei fogli intermedi e sugli allegati del contratto che precede.


Richiesto in Brindisi addì **diciotto marzo millenovecento-**
sessantaquattro (18-3-1964). -

F/to: Vincenzo Loiacono notaio. -

Registrato a Brindisi il 1° aprile 1964 al Numero
11385 - Mod. II°. -

Copia conforme ad uso legale. -

Brindisi, li 2 aprile 1964.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Vincenzo Loiacono'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO VINCENZO LOIACONO' around the perimeter and 'BRINDISI' at the top. In the center of the seal, there is a coat of arms or emblem.